

Webinar gratuito:

Il nuovo

Metodo Tariffario MTR:

la regolazione AREGA nel settore dei rifiuti





- *Presentazione della Gest srl*
- *Poteri e obiettivi affidati ad AREGA*
- *I pilastri della regolazione*
- *Tempistiche di approvazione alla luce del Decreto Cura Italia*

Massimo Pera – Direttore operativo Gesenu SpA

Martedì 28 Aprile 2020

Presentazione della Gest srl

GEST (Gesenu SpA, Ecocave srl, Sia SpA, Tsa SpA) è la Società che nel 2009 si è aggiudicata la gara europea per la concessione di 15 anni del Ciclo Integrato dei rifiuti per l' Ex ATI n. 2 della Regione Umbria, che comprende 24 Comuni della Provincia di Perugia.



GESENU SpA: Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi, Torgiano, Lisciano Niccone

ECOCAVE srl: Valfabbrica, Assisi

TSA SpA: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno

SIA SpA: Marsciano, Collazzone, Cannara, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo

Bacino di utenza: 370.951 abitanti (410.449 abitanti equivalenti)	
RSU Raccolti (anno 2019): 199.995 Ton	% RD (anno 2019): 68,71 %
RSU Raccolti (anno 2018): 202.777 Ton	% RD (anno 2018): 64,90 %

DOVE SIAMO
■ GESENU ■ ECOCAVE ■ SIA ■ TSA



Misure di prevenzione della produzione dei rifiuti



Raccolta differenziata dei rifiuti



Centri di Raccolta



AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2

CARTA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvata con deliberazione dell'assemblea dei
rappresentanti dell'A.T.I. 2 n. 24 del 27.11.2013
Modificata con deliberazione dell'assemblea dei
rappresentanti dell'A.T.I. 2 n. 3 dell'11.3.2014



Pulizia delle strade



Impianti



Relazione con l'Utenza e Campagne informative

Raccolta differenziata dei rifiuti




Centri di Raccolta



Impianti


Area impiantistica di Ponte Rio - Perugia





Impianti

Area impiantistica di Pietramelina - Perugia





Impianti

Area impiantistica di Borgogiglione - Magione



IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS



IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DA DISCARICA



Durante l'emergenza COVID-19, GEST ha adottato misure tecniche ed organizzative rimodulate sulla base delle specifiche del DPCM dell'11 marzo 2020 ed in particolare ha messo in campo le seguenti azioni:


Interventi di sanificazione delle vie, piazze e strade pubbliche



Durante l'emergenza COVID-19, GEST ha adottato misure tecniche ed organizzative rimodulate sulla base delle specifiche del DPCM dell'11 marzo 2020 ed in particolare ha messo in campo le seguenti azioni:

Raccolta specifica di rifiuti Covid-19 presso i positivi segnalati dalle Autorità preposte

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELL'UTENTE POSITIVO AL CORONAVIRUS



L'utenza **DEVE utilizzare tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro)** all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, in ambiente domestico (pattumiera).



Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata, ecc...) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la **raccolta indifferenziata**, in ambiente domestico (pattumiera), senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata.



Anche i **fazzoletti** o i **rotoli di carta**, le **mascherine**, i **guanti**, e i **teli monouso** vanno gettati nello stesso contenitore per la **raccolta indifferenziata**, in ambiente domestico (pattumiera).




Indossando guanti monouso l'utente deve chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando **dei lacci di chiusura o nastro adesivo**.



Il sacco ben chiuso deve essere **esternamente disinfettato** mediante l'uso di candeggina o prodotti contenenti alcol al 75% (ad es. comune alcol etilico), al momento del conferimento.



Il sacco, già in uso per la **raccolta indifferenziata**, deve essere esposto secondo il calendario che verrà fornito dal gestore, in un luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.



Una volta **ben chiusi i sacchetti**, i **guanti usati** vanno gettati nei **nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata** (tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo l'utente si dovrà lavare le mani con agenti detergenti.



Il **posizionamento del contenitore/sacco** contenente i rifiuti dovrà avvenire in **luogo** in cui gli operatori possano accedere agevolmente.



ARERA – Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente

ARERA è una autorità riconducibile all’apparato amministrativo dello Stato, opera nell’ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali **non è soggetta alla direzione politica del governo.**



Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, ARERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.**

Nel sito www.arera.it è possibile verificare periodicamente gli atti che vengono pubblicati nel settore dei rifiuti.

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

La legge **27/12/2017 n. 205** (Legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, da esercitarsi ***"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"*** stabiliti dalla legge istitutiva (**legge 14 novembre 1995, n. 481**) e già esercitati negli altri settori di competenza (energia, gas, servizio idrico).

Art. 1, c. 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea

Una regolazione omogenea e universale del servizio sul territorio nazionale, con adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità a tutela degli utenti e dell'ambiente.

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

In dettaglio:

- ✓ emanazione di direttive per la **separazione contabile e amministrativa** della gestione (cd. "**Unbundling**"), la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- ✓ **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- ✓ **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;**
- ✓ **tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;**
- ✓ **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

- ✓ **predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato** dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- ✓ fissazione dei **criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti** di trattamento;
- ✓ **approvazione delle tariffe** definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- ✓ **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- ✓ formulazione di **proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione** in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- ✓ formulazione di **proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione**;
- ✓ predisposizione di una **relazione annuale alle Camere sull'attività svolta**.

ARERA: Prospettiva della regolazione




Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi, ARERA inoltre deve regolare anche le annualità trascorse dalla sua istituzione al 2020 (2018/2019):

- Annualità pregresse 2018-19 **Conguagli**
- Anni 2020-2021 **Primo semiperiodo di regolazione**
- Anni 2022-2023 **Secondo semiperiodo di regolazione**

Il PEF e le tariffe




Chi è l'Ente Territorialmente competente?

Del. 443/2019/R/RIE, Allegato 1, comma 1.1

Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.



Il DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 all'Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) istituisce e assegna le competenze all'EGATO.



Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbria n. 121 del 18/09/2015 è stata istituita, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 17 maggio 2013, n. 11 e s.m.i., **l'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico**, il cui Ambito Territoriale Ottimale è costituito dall'intero territorio regionale.


Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 11/2013, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli Ambiti Territoriali Integrati.

A far data dall'1/4/2017 l'AURI è formalmente subentrato nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti.

MTR-ARERA Necessità di coordinamento e collaborazione

Per adempiere alle disposizioni di ARERA relative al nuovo MTR è **NECESSARIA una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra AURI e Gestore.**

In particolare la attività di validazione, definizione dei COI e in generale la scelta dei vari coefficienti è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.



ARERA

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituito da:

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituito da:

- ✓ **Piano finanziario degli investimenti**, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del **MTR**)
che deve essere composto da:
 - programma e piano finanziario degli investimenti,
 - beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio,
 - risorse finanziarie necessarie,
 - relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti;
- ✓ **Documentazione MTR**, da redigere secondo schemi forniti da **ARERA** in appendice al **MTR**, come specificato al comma 18.3 del **MTR**, composta da:
 - **Tabella PEF** (da redigere secondo lo schema di Appendice 1)
 - **Relazione di Accompagnamento** (da redigere secondo lo schema di Appendice 2)
 - **Dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)

PEF: schema tipo e dichiarazione di veridicità

Schema tipo della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1 Premessa	2
2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2 Altre informazioni rilevanti	2
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	3
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	3
3.1.2 Dati tecnici e di qualità	3
3.1.3 Fonti di finanziamento	3
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	4
3.2.1 Dati di conto economico	4
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	4
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale	4
4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1 Attività di validazione svolta	5
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3 Costi operativi incentivanti	5
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	5
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5
4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....	5

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
 NATO/A A _____
 IL _____
 RESIDENTE IN _____
 VIA _____
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
 AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
 CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
 TELEFAX _____ TELEFONO _____
 INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____ RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTA OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTI DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

I compiti del gestore del servizio

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:

- A. Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno ($\alpha = 2020$)**
- B. Predisporre il PEF “grezzo” (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC)**
- C. Predisporre la relazione di accompagnamento al PEF**
- D. Predisporre il piano degli investimenti**
- E. Determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.**
- F. Calcolare la componente di costo fisso ($TF\alpha$) e variabile ($TV\alpha$), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo).**

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal DPR 158/99, quindi, il gestore non determina completamente il costo del servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell’Etc.

I compiti dell'Ente Territorialmente Competente (AURI)

- **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- **Redazione** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- **Validazione** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- **Assunzione della determinazione** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria (Assemblea dei Sindaci dell'AURI);
- **Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel **termine di 30 giorni** dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.

COMPITI DELL'AURI: definizione dei coefficienti e parametri di costo

I coefficienti e costi che devono essere individuati/definiti dall'AURI sono NECESSARI per determinare l'ammontare finale del PEF in particolari essi assolvono alla funzione di:

- ✓ determinare i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate tariffarie** nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il **coefficiente di recupero di produttività (Xa)**, il **coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)**, il **coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)**;
- ✓ determinare il **fattore di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei **range individuati da ARERA** per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- ✓ determinare l'ulteriore **parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω)** per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei **range individuati da ARERA**;
- ✓ effettuare la **valorizzazione della componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$ e del numero di rate (r)** nella determinazione dei conguagli sulla base dei **range di valori individuati da ARERA** e delle performance del gestore, quali la **raccolta differenziata (γ_1)**, la **preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)** e la **soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3)**;
- ✓ **Definizione dei costi operativi incentivanti** ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di **target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale ($COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}$)**

COMPITI DELL'AURI: definizione dei coefficienti

Estratto dell'appendice 1 alla delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità; voci necessarie alla definizione del Piano economico finanziario stabilite dell'Ente territorialmente competente

Voci del Piano economico finanziario definite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Fabbisogno standard €cent/kg (anno 2018 congruagli e 2020 se per istanza)
5	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
6	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ_1
7	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – γ_2
8	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – γ_3
9	Coefficiente di recupero di produttività - X_a
10	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a
11	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a
12	$\sum TV_{a-1}$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

A questi vanno aggiunti i costi operativi incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}) definiti dal ETC in accordo con il gestore

Compiti del Comune

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'AURI e **approva le tariffe da applicarsi agli utenti.**

Fino all'approvazione del PEF da parte dell'Autorità i prezzi definiti dal PEF finale determinato dall'AURI possono essere applicati in quanto considerati "prezzi massimi" e quindi possono dare origine all'articolazione tariffaria conseguente.

Articolazione tariffaria con il MTR (regime tributo tari)

Le **uniche** indicazioni sull'articolazione tariffaria (art 5 MTR "determinazione dei corrispettivi per l'utenza") finale all'utenza (fatto salvo la determinazione di TF e TV) sono:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.

Compiti di ARERA

Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

- L'Autorità dovrà approvare sia i **PEF ordinari** (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR), sia i **PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti** (corredati dalle relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).
- Ad oggi le tempistiche entro le quali l'Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.
- ARERA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto «DECRETO CURA ITALIA»

Articolo 107. (Differimento di termini amministrativo contabili)

Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

Comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.